



ASET S.P.A.

Via Luigi Einaudi, 1

61032 Fano (PU)

Tel 0721 83391 Fax 0721 855256

P.IVA 01474680418

www.asetservizi.it

info@cert.asetservizi.it

ALLEGATO 2

**PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
PRIVATA PER LE SEDI E ATTIVITA’ DI ASET S.P.A.**

CIG 8343446D70

- CAPITOLATO -



SOMMARIO

Art. 1	PREMESSE.....	3
Art. 2	DEFINIZIONI	3
Art. 3	OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
Art. 4	QUADRO NORMATIVO.....	3
Art. 5	STIPULA DEL CONTRATTO E DURATA DELL'APPALTO	4
Art. 6	VALORE DELL'APPALTO	4
Art. 7	PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA e sicurezza sul lavoro.....	5
Art. 8	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	6
Art. 8.1	Vigilanza saltuaria di zona	7
Art. 8.1.1	Vigilanza saltuaria di zona senza custodia di chiavi.....	8
Art. 8.1.2	Vigilanza saltuaria di zona con custodia di chiavi.....	9
Art. 8.2	Vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza e intervento su allarme.....	9
Art. 8.3	Servizi di trasporto e scorta contante	10
Art. 8.3.1	Servizi di versamento	11
Art. 8.3.2	Servizi di cambio moneta	11
Art. 8.4	Servizi di portierato	12
Art. 9	OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIA	13
Art. 10	OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI	14
Art. 11	RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIA	14
Art. 12	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	15
Art. 13	SOGGETTI COINVOLTI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	15
Art. 14	DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO.....	16
Art. 15	VERIFICHE DI CONFORMITA' E CERTIFICATI DI PAGAMENTO.....	17
Art. 15.1	Verifiche di conformità.....	17
Art. 15.2	Certificati di pagamento.....	17
Art. 16	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	17
Art. 17	PENALI.....	19
Art. 18	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER CAUSA DELL'AFFIDATARIA	20
Art. 19	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	20
Art. 20	SUBAPPALTO.....	21
Art. 21	ONERI FISCALI.....	22
Art. 22	ANTICIPAZIONE.....	22
Art. 23	CONTROVERSIE	22
Art. 24	RINVIO NORMATIVO	22



ART. 1 PREMESSE

Aset S.p.A. con sede in Fano via Luigi Einaudi, 1, ha la necessità di affidare il servizio di vigilanza privata, presso vari stabili, sedi ed attività adibite ad uso strumentale, come meglio specificato al successivo art. 3.

ART. 2 DEFINIZIONI

Nel corpo del presente Capitolato con il termine:

“Azienda”: si intende Aset S.p.A.;

“Obiettivo” si intende il sito e/o il complesso di edifici e/o l'edificio e/o la porzione di esso, le sue pertinenze nonché gli apparati tecnologici ivi presenti, presso cui l'affidataria esegue la prestazione oggetto del contratto;

“Guardia Particolare Giurata (GPG)”: si intende la persona fisica cui la qualità di GPG è stata riconosciuta attraverso il Decreto Prefettizio di nomina;

“Stazione Appaltante”: si intende Aset S.p.A. società che espleta la procedura;

“Affidataria” o “Appaltatore” o “Fornitore”: si intende l'impresa risultata affidataria del servizio;

“Responsabile unico del procedimento (Rup)”: si intende il soggetto che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e della legge n. 241/90, svolge tutti i compiti relativi all'affidamento e alla gestione del presente appalto.

“Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)”: s'intende il funzionario che, sotto il controllo e la supervisione del RUP, coordina e controlla, anche con l'ausilio di assistenti con funzione di direttori operativi, l'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne il regolare adempimento nei tempi stabiliti e in conformità alle previsioni e pattuizioni contrattuali ai sensi di quanto previsto negli articoli 101 e ss. del d.lgs 50/2016 e nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018. In particolare, effettua le operazioni di verifica di conformità delle prestazioni oggetto del contratto. Rilascia, sotto il controllo e la supervisione del RUP, il certificato di verifica di conformità.

“Contratto”: si intende il contratto stipulato tra Aset S.p.A. e l'Affidataria.

ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei sottoelencati servizi di vigilanza privata, meglio descritti nel presente capitolato e nell'allegato 2-A in cui sono dettagliati obiettivi, orari, tipologia e modalità di svolgimento dei medesimi e di seguito riassunti:

1. vigilanza saltuaria di zona;
2. vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e/o di videosorveglianza e intervento su allarme;
3. servizi di trasporto e scorta contante;
4. servizi di portierato.

ART. 4 QUADRO NORMATIVO

Il servizio dovrà essere effettuato dall'Aggiudicatario nel rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nonché nel rispetto di tutte le normative emanate in tema di vigilanza privata, di cui si indica a titolo non esaustivo:

- R.D. 18 giugno 1931 n. 773 recante «Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza» e s.m.i.;



- R.D. 6 maggio 1940, n. 635 di «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza» e s.m.i.;
- L. 15 luglio 2009, n. 94 recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;
- Decreto del Ministro dell'Interno 1 ottobre 2010, n. 269, recante «Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti»;
- Decreto del Ministro dell'Interno del 4 giugno 2014 n. 115 «Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente».

ART. 5 STIPULA DEL CONTRATTO E DURATA DELL'APPALTO

Il contratto di appalto sarà stipulato a cura del Direttore di Area che avrà la competenza, di concerto con il R.U.P. alla gestione complessiva dello stesso.

Il contratto sarà immediatamente efficace tra le parti e, pertanto, le prestazioni potranno avere inizio senza che intervenga alcun provvedimento approvativo.

Il contratto di appalto avrà durata complessiva di tre anni, a decorrere dalla data di stipula con possibilità di rinnovo disgiunto per ulteriori 3 annualità (1+1+1) e l'avvio dei servizi risulterà da apposito verbale firmato dal Dec.

Il Verbale dovrà essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra il Prestatore e il Dec e recare la firma congiunta di entrambe le parti. Dopo la sottoscrizione il verbale dovrà essere trasmesso al Rup. La data di sottoscrizione del Verbale costituisce la data di inizio di erogazione dei servizi presso gli stabili, le sedi e le attività dell'Azienda.

Non è previsto il rinnovo del contratto, la cui durata in corso di esecuzione potrà, se del caso, essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 6 VALORE DELL'APPALTO

Il valore stimato complessivo dell'appalto per la durata di sei anni è pari a Euro **362.584,20** comprensivo di oneri per la sicurezza di cui infra, IVA esclusa.

Considerato che nelle prestazioni oggetto del presente appalto sono ipotizzabili rischi interferenziali, come da Documento ricognitivo di valutazione dei rischi standard da interferenza redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter, del d.lgs. 81/2008, il costo degli oneri della sicurezza, al netto dell'IVA, è complessivamente quantificato in euro **3.000,00 non assoggettabile a ribasso**.

Il valore dell'importo a base d'asta che sarà sottoposto a ribasso in sede di offerta è per quanto sopra pari a **359.584,20**.

Il Duvri dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro dell'affidataria contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è di esso costituisce parte integrante e sostanziale.



Il pagamento degli oneri per la sicurezza di cui al citato Duvri verrà effettuato previa esibizione di idonea documentazione giustificativa dello svolgimento delle attività in esso previste.

Trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera – così come definiti dall'art. 50 del d.lgs. 50/2016 - gli importi posti a base di gara sono stati calcolati dalla stazione appaltante, anche tenendo conto dei **costi della manodopera valutati per lo svolgimento delle prestazioni previste nel presente Capitolato in complessivi € 269.688,15.**

ART. 7 PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA E SICUREZZA SUL LAVORO

Il servizio dovrà essere svolto da personale dipendente dell'appaltatore, esperto, formato e abilitato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia (art. 138 TULPS e ss.mm.ii.) e qualificato come Guardia Particolare Giurata armata in possesso della prescritta licenza di porto d'armi in corso di validità (art. 42 TULPS e ss.mm.ii.).

Tutti i lavoratori dell'affidataria dovranno essere appositamente istruiti e formati ed addestrati alle mansioni da svolgere e formati sulla corretta conduzione in sicurezza delle attività che dovranno svolgere. Il personale, durante l'orario di lavoro, dovrà indossare l'uniforme, essere munito di pistola, e di un apparecchio adatto per il collegamento con la Centrale Operativa a mezzo radio o cellulare che dovrà rimanere sempre attivo per garantire la possibilità di interventi coordinati. Dovrà portare ben visibile il tesserino o altro contrassegno di riconoscimento della ditta di appartenenza, munito di fotografia conforme all'Art. 18, comma 1, lettera U e Art. 20, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conforme al provvedimento 23/11/2006 del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai fini del perfezionamento dell'affidamento del servizio e successivamente ad ogni eventuale variazione, dovrà essere inviata a cura dell'affidataria ad ASET S.p.A. la lista aggiornata di tutti gli operatori addetti alle operazioni previste dal presente contratto.

Durante la permanenza nei locali di Aset S.p.A. il personale addetto alla vigilanza dovrà esprimersi correttamente in lingua italiana e mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale della Stazione Appaltante sia nei confronti del pubblico che accederà agli uffici e attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dalla società stessa. In particolare il personale dovrà attenersi ai divieti e prescrizioni segnalati all'interno ed all'esterno delle varie sedi della Stazione Appaltante, anche ai sensi dei piani di emergenza ed evacuazione posti in essere da Aset S.p.A., in rispetto a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i..

Il personale del Fornitore adibito ai servizi avrà l'obbligo di riservatezza in merito a quanto potrà venire a sua conoscenza durante l'espletamento dei servizi, con particolare riferimento alle informazioni relative al personale e all'organizzazione delle attività svolte dalla Stazione Appaltante.

Nello specifico l'affidataria dovrà:

- mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività.

L'affidataria dovrà perciò impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni della Stazione Appaltante impegnandosi a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lamentela da parte della Stazione Appaltante stessa. In caso di mancata sostituzione del personale non gradito nei termini che saranno di volta in volta stabiliti, saranno applicate le penali di cui al successivo art. 17.

L'affidataria risponderà civilmente e penalmente dei danni procurati a terzi, siano essi utenti che dipendenti della Stazione Appaltante, derivati da comportamenti imputabili a negligenza dei propri dipendenti.



Il personale dovrà essere in grado di utilizzare, se necessario, le apparecchiature tecnologiche di controllo esistenti e/o di futura installazione di Aset S.p.A., e per esse dovrà segnalare immediatamente alla Stazione Appaltante ogni guasto o malfunzionamento che dovesse rilevare durante lo svolgimento dei servizi oggetto di appalto.

Le prestazioni di cui al presente Contratto dovranno essere svolte dal fornitore provvedendo a:

- assicurare i propri dipendenti così come richiesto dalle Leggi vigenti;
- dare in dotazione al proprio personale idonei dispositivi di protezione individuale necessari per i rischi specifici propri dell'attività del fornitore;
- impedire al proprio personale di compiere manovre non di propria competenza e non previste dal presente capitolato;
- effettuare le attività affidategli esclusivamente con mezzi o attrezzature di sua proprietà o di cui comunque si sia procurata la disponibilità precedentemente all'inizio delle attività medesime, fatta eccezione per gli eventuali materiali consegnati da ASET S.p.A.;
- tenere comunque indenne ASET S.p.A. per qualsivoglia danno essa potesse venire chiamata a rispondere, dovuto alla mancata ottemperanza, da parte del fornitore, delle vigenti Leggi in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro;
- adottare tutti gli accorgimenti e gli apprestamenti atti a garantire la sicurezza e l'incolumità dei propri dipendenti durante lo svolgimento del servizio.

Il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i., ha predisposto il documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), recante la valutazione dei rischi relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, e nel quale sono contenute le informazioni relative alle norme di comportamento da tenere in caso di emergenza; il suddetto documento sarà integrato in sede di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento sulla base della valutazione dei rischi che l'esecutore metterà a disposizione, anche tramite scambio di tutte le informazioni utili per eliminare o ridurre per quanto possibile i rischi da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e, una volta sottoscritto dalle parti, sarà parte integrante e sostanziale degli atti contrattuali. Tale procedura si intende espletata tramite la redazione ed accettazione del verbale di cooperazione e coordinamento redatto ai sensi dell'Art. 26, Comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto.

Il responsabile della sicurezza di ASET S.p.A. si riserva la facoltà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui sopra e in caso di mancato rispetto, di richiedere l'immediato adeguamento, ovvero, in caso di recidiva, la sostituzione del personale.

Il responsabile della sicurezza di ASET S.p.A. si riserva altresì la facoltà di verificare l'adeguatezza delle dotazioni per le GPG e per gli automezzi impiegati nello svolgimento dei servizi di cui ai successivi Artt. 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4. Nel caso in cui venga riscontrata l'inadeguatezza delle dotazioni rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, saranno applicate le penali di cui al successivo Art. 17.

Tutti gli automezzi e le attrezzature approvvigionate ed utilizzate dal fornitore per lo svolgimento del servizio in appalto, dovranno essere contrassegnate con il nome della ditta proprietaria, nonché mantenuti in condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.

ART. 8 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di vigilanza privata oggetto di appalto dovrà essere svolto con tempi e modalità descritti nel presente capitolato. Esso comprende le seguenti attività che saranno articolate ed effettuate per ciascuna struttura destinataria, secondo la tipologia e frequenza specificate nell'allegato 2-A.



Art. 8.1 Vigilanza saltuaria di zona

Il servizio dovrà essere svolto dal Fornitore organizzando e mantenendo attiva una struttura mobile, composta al minimo da una GPG a bordo di autovettura, munita di faro brandeggiante di profondità a luce bianca, fisso o calamitato, di proprietà o nella disponibilità del Fornitore, con i contrassegni distintivi e il logo approvati dalle Autorità competenti, operativa nelle fasce orarie e secondo le modalità definite nell'offerta tecnica, idonea a effettuare presso gli Obiettivi una serie di controlli finalizzati a garantire l'appropriato livello di sicurezza e a individuare potenziali situazioni anomale.

Il servizio consiste in ispezioni esterne e/o interne ad ogni Obiettivo, anche a piedi nel rispetto delle garanzie di sicurezza di seguito elencate.

Le ispezioni dovranno essere eseguite a intervalli irregolari, da variare di volta in volta, nel numero previsto indicato nell'offerta tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17.

Il servizio è da intendersi attivo tutti i giorni dell'anno.

Le disposizioni contenute nell'offerta tecnica possono essere riferite, a titolo indicativo e non esaustivo, alle seguenti attività:

- ispezionare l'Obiettivo, osservando eventuali segni di attività sospetta recente o in atto (es. varchi nella rete di recinzione, vetri rotti, segni di effrazione in genere) e in tal caso chiedere rinforzi alla propria Sala Operativa e/o alle forze dell'ordine per fronteggiare eventuali situazioni di maggior rischio e segnalando tempestivamente l'accaduto al personale reperibile per l'Obiettivo oggetto di osservazione;
- accertarsi della chiusura degli infissi dell'Obiettivo rilevando eventuali segni di effrazione;
- informare le autorità preposte, mantenendosi a loro disposizione, ove siano riscontrate tracce di reati perpetrati o tentati, o altre anomalie sopra elencate;
- segnalare ostacoli o impedimenti al libero e sicuro accesso e movimento di mezzi e persone (es. tombini spostati, detriti, bottiglie rotte) nei pressi o all'interno dei vari Obiettivi oggetto di ispezione, segnalando tempestivamente l'accaduto al personale reperibile per l'Obiettivo oggetto di osservazione;
- verificare che le eventuali vetture in sosta presenti all'interno delle recinzioni dell'Obiettivo siano senza occupanti a bordo e con il motore freddo;
- osservare e rilevare eventuali situazioni di presenza di allarmi in funzione o perdite di liquidi, o di principi di incendio, segnalando tempestivamente l'accaduto al personale reperibile per l'Obiettivo oggetto di osservazione;
- compilare il Rapporto di evento anomalo;
- informare costantemente la propria Sala Operativa;
- certificare l'esecuzione delle ispezioni tramite:
 - per gli Obiettivi per i quali non sono previste ispezioni da eseguire internamente agli stessi (vigilanza saltuaria senza custodia di chiavi), mediante apposizione negli infissi di ingresso di tagliandi identificativi riportanti il logo aziendale;
 - per gli Obiettivi per i quali sono previste ispezioni da eseguire internamente agli stessi (vigilanza saltuaria con custodia di chiavi), mediante passaggio di badge aziendale, che sarà dato in dotazione dalla stazione appaltante al fornitore, nei dispositivi di rilevazione presenza del personale presenti presso gli Obiettivi stessi.

La vigilanza saltuaria dovrà essere di tipo notturno, verrà effettuata tutte le notti dell'anno con le modalità sopra illustrate e secondo quanto indicato nell'offerta tecnica e, per ciascun obiettivo, secondo le modalità specificate ai successivi Art 8.1.1 e Art 8.1.2.



L'elenco degli Obiettivi con le specifiche modalità di esecuzione delle ispezioni è riportato nell'allegato 2-A.

Il numero di sequenze ispettive che l'affidataria deve predisporre per ciascun Obiettivo non dovrà essere inferiore a quello indicato nell'allegato 2-A, con diversificazione in termini di sequenza e intervalli, ciò al fine di conferire alla sequenza ispettiva un carattere di imprevedibilità che ne aumenti l'efficacia deterrente.

Il numero delle ispezioni notturne può essere migliorato in sede di offerta tecnica.

Le modalità di certificazione delle avvenute ispezioni saranno oggetto di valutazione migliorativa formulata in sede di offerta tecnica. A tal fine l'esecuzione delle ispezioni potrà essere svolta mediante apparecchiature di controllo portatili, di cui l'affidataria dovrà dotarsi secondo quanto indicato nell'offerta tecnica, al fine di poter certificare le visite ispettive degli agenti e individuare con certezza ora e luogo delle eventuali anomalie rilevate, nonché il tempo di reazione e l'intervento effettuato. In tal caso l'affidataria dovrà trasmettere mensilmente il report delle ispezioni effettuate, dotando Aset S.p.A., se necessario, di apparecchiatura hardware e/o software per la lettura dei report a riscontro dell'avvenuta effettuazione delle attività ispettive.

Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente, l'affidataria deve fornire alla GPG addetta al servizio di vigilanza saltuaria almeno quanto segue:

- Ricetrasmittitore portatile, operante sulla frequenza d'Istituto, con batteria di capacità adeguata alla durata del turno di servizio, con chiamata selettiva che assicuri un efficiente collegamento tra la GPG e la Sala Operativa;
- Trasmettitore portatile personale per la segnalazione di "uomo disteso", ove tale prestazione non sia già incorporata nel ricetrasmittitore precedente;
- Mezzo di trasporto efficiente, in buono stato di manutenzione e adatto alle condizioni operative e territoriali di esecuzione dell'ispezione;
- Smartphone o tablet, con batteria di capacità adeguata alla durata del turno di servizio e con possibilità di scattare fotografie, in grado di effettuare telefonate di servizio;
- Chiavi e badge elettronico (messe a disposizione dalla Stazione Appaltante), per l'accesso all'Obiettivo nel caso di ispezioni da eseguire internamente allo stesso.
- Eventuale dispositivo di registrazione elettronica dei controlli effettuati come risultante da offerta tecnica.

La dotazione minima del mezzo di trasporto e la seguente:

- Faro di profondità esterno orientabile;
- Estintore portatile omologato, di tipo universale, da 2 kg;
- Cassetta di primo soccorso, come da Allegato 2 del D.M. 388/2003;
- Torcia con sorgente d'illuminazione a LED.
- Radio ricetrasmittente sulla frequenza del Fornitore, con installazione fissa.

Art. 8.1.1 Vigilanza saltuaria di zona senza custodia di chiavi

Gli interventi ricadenti sotto il presente articolo dovranno essere svolti per gli Obiettivi indicati esplicitamente nell'allegato 2-A, effettuando le verifiche ispettive sul perimetro accessibile degli Obiettivi stessi, non è previsto cioè l'ingresso all'interno dei medesimi.



Art. 8.1.2 Vigilanza saltuaria di zona con custodia di chiavi

Gli interventi ricadenti sotto il presente articolo dovranno essere svolti per gli Obiettivi indicati esplicitamente nell'allegato 2-A, effettuando le verifiche ispettive accedendo all'interno dei medesimi ed effettuando le verifiche ispettive sui perimetri accessibili di tutti i corpi di fabbrica presenti all'interno dei vari Obiettivi, senza tuttavia accedere all'interno dei medesimi, fatti salvi i necessari accessi ai locali ove sono presenti i sistemi di rilevazione presenza: ciò ai fini dell'attestazione di esecuzione del servizio e nel caso in cui non vengano proposte modalità di certificazione migliorative rispetto a quelle minime indicate nel presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 8.2 Vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza e intervento su allarme.

Gli edifici presso i quali sono installati impianti antintrusione e videosorveglianza di proprietà della Stazione Appaltante e presso i quali dovranno svolgersi le prestazioni di cui al presente articolo sono indicati nell'allegato 2-A. Nell'allegato stesso sono inoltre evidenziate per ciascuno degli Obiettivi le tipologie di allarme che ciascun sistema gestisce.

Prima dell'avvio del servizio l'Azienda consegnerà all'affidataria le specifiche tecniche degli impianti e le istruzioni per il collegamento ai singoli sistemi di allarme e videosorveglianza presenti nei singoli Obiettivi.

Il servizio consiste nella gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti dai vari Obiettivi, ed è finalizzato all'attivazione di un intervento da parte della GPG o di altra modalità di intervento identificata nell'offerta tecnica.

Il servizio è da intendersi attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, con le modalità di seguito indicate.

Le segnalazioni di allarme sono trasmesse alla Sala Operativa del Fornitore mediante la trasmissione di segnali, informazioni o allarmi provenienti da (anche più soluzioni integrate):

- Impianti di allarme, tramite comunicatori su linea telefonica commutata;
- Impianti di allarme, tramite comunicatori in tecnica GSM-GPRS;
- Impianti di allarme, tramite comunicatori in ponte radio bidirezionale installato a totale onere del Fornitore e operante sulla frequenza in concessione al Fornitore stesso;
- Sistemi di videosorveglianza, tramite ponte radio bidirezionale installato a totale onere del Fornitore e operante sulla frequenza in concessione al Fornitore stesso e/o tramite comunicatori in tecnica ADSL.

Il servizio deve essere erogato attraverso la seguente modalità:

Il manifestarsi di situazioni anomale presso uno degli Obiettivi genera l'invio di un allarme all'addetto alla Sala Operativa. Il personale in servizio presso la sala operativa, a seguito della ricezione di una o più segnalazioni di allarme che potrà riguardare tentativi di effrazione o segnalazioni di incendio (inviata da uno o più comunicatori), ne valuta la credibilità (es. attraverso parametri logico temporali) e, escluso il verificarsi di falsi allarmi, richiede l'intervento sul posto.

La Centrale operativa dovrà immediatamente inviare una pattuglia che dovrà portarsi sul posto, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 minuti dalla segnalazione, accedere alla sede interessata con le chiavi tenute in custodia, o, nel caso non disponibili, contattare il referente aziendale reperibile per l'Obiettivo oggetto di osservazione e attenderlo all'ingresso dell'Obiettivo, entrare nell'edificio e verificare l'esistenza e l'entità del problema e attivare le procedure sopra descritte di attivazione delle Forze dell'Ordine o altre Autorità necessarie. Nel canone complessivo sono compresi n. 2 (due) interventi su



allarme per ciascun anno contrattuale e per ciascun Obiettivo. Il numero di interventi compresi nel canone annuo può essere migliorato in sede di offerta tecnica. Le modalità di certificazione degli interventi su allarme saranno oggetto di valutazione migliorativa formulata in sede di offerta tecnica. A tal fine l'esecuzione degli interventi su allarme potrà essere svolta mediante apparecchiature di controllo portatili, di cui l'affidataria dovrà dotarsi secondo quanto indicato nell'offerta tecnica, al fine di poter certificare le visite ispettive degli agenti e individuare con certezza ora e luogo delle eventuali anomalie rilevate, nonché il tempo di reazione e l'intervento effettuato. L'affidataria dovrà trasmettere mensilmente il report delle ispezioni effettuate, anche nel caso in cui non sia stato effettuato alcun intervento su allarme, dotando Aset S.p.A., se necessario, di apparecchiatura hardware e/o software per la lettura dei report a riscontro dell'avvenuta effettuazione delle attività ispettive.

Nell'espletamento dell'intervento presso l'Obiettivo, per il quale valgono per esteso i dettami di cui al precedente art. 8.1 (trattasi di un servizio di vigilanza saltuaria non programmata), le GPG devono attenersi:

- Alle istruzioni impartite dalla Sala Operativa che riguardano i dati identificativi dell'Obiettivo e della segnalazione;
- Alle disposizioni di servizio, che devono essere opportunamente protette da un sistema di codifica tale da non permettere a persone non autorizzate l'immediata identificazione dell'Obiettivo.

L'intervento sul posto consiste nella verifica dell'integrità degli infissi esterni (porte e finestre), delle serrature, dei segnalatori ottico-acustici, delle telecamere esterne ove presenti, nonché di ogni altra attività di controllo illustrata nell'offerta tecnica e, successivamente, nell'accesso all'Obiettivo.

In caso di allarme improprio, la GPG nei casi in cui sarà in possesso dei codici, deve provvedere al riarmo degli Apprestamenti tecnologici di sicurezza, diversamente dovrà provvedere a contattare il referente aziendale reperibile per l'Obiettivo oggetto di osservazione e attenderlo all'ingresso dell'Obiettivo.

La GPG in caso di intervento su allarme dovrà compilare il Rapporto di evento anomalo e trasmetterlo al DEC secondo le modalità che saranno concordate prima dell'inizio del servizio.

I costi afferenti alla trasmissione delle comunicazioni di cui sopra sono così attribuiti:

- Nel caso di comunicazioni che avvengono su linee telefoniche intestate ad Aset S.p.A. siano esse fisse o di tipo GPRS generato dai comunicatori i costi sono a carico della Stazione Appaltante;
- Nel caso di comunicazioni mediante ponte radio su frequenza assegnata al Fornitore, i costi sono a carico del Fornitore, fatta eccezione per la fornitura di energia elettrica che è da intendersi a carico della Stazione Appaltante.

Art. 8.3 Servizi di trasporto e scorta contante

Presso alcuni degli Obiettivi viene svolta attività di gestione di farmacie Comunali; per esse si rendono necessari i seguenti servizi:

- versamento denaro consistente in: presa in carico, trasporto, tutela e versamento di denaro presso istituto di credito su conto corrente dedicato di appoggio dell'Azienda;
- cambio moneta consistente in: presa in carico, trasporto, tutela e consegna del denaro presso istituto di credito indicato dall'Azienda, prelievo dall'istituto di credito della moneta, trasporto, tutela e consegna della stessa presso l'Obiettivo che ha richiesto il servizio.

Gli Obiettivi che potranno richiedere i servizi oggetto del presente articolo sono elencati nell'allegato 2-A.



I servizi avverranno a chiamata da ciascuno degli Obiettivi per i quali i medesimi sono previsti, e dovranno essere svolti entro e non oltre 24 h dal ricevimento della chiamata pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17.

Art. 8.3.1 Servizi di versamento

Il personale del fornitore dovrà presentarsi presso l'Obiettivo che ha richiesto il servizio, e dovrà provvedere a ritirare una busta contenente il denaro, da trasportare e versare presso l'istituto bancario indicato dall'Azienda, e copia originale di distinta di versamento a corredo dell'operazione. Tale busta sarà consegnata al personale del fornitore, chiusa e dotata di apposito sigillo esterno a garanzia dell'integrità della stessa. Il personale del fornitore dovrà rilasciare al personale dell'Azienda apposita ricevuta di presa in carico del denaro e procederà con il trasporto ed il versamento.

Art. 8.3.2 Servizi di cambio moneta

Il personale del fornitore dovrà presentarsi presso l'Obiettivo che ha richiesto il servizio, e dovrà provvedere a ritirare una busta contenente il denaro da trasportare e consegnare all'istituto bancario indicato dall'Azienda e copia originale di distinta di cambio. Tale busta sarà consegnata al personale del fornitore, chiusa e dotata di apposito sigillo esterno a garanzia dell'integrità della stessa. Il personale del fornitore dovrà rilasciare al personale dell'Azienda apposita ricevuta di presa in carico del denaro e procederà con il trasporto, la consegna della busta all'istituto bancario, la presa in carico della moneta e la consegna della stessa al personale dell'Obiettivo interessato dal servizio. Il servizio di cui al presente articolo potrà essere richiesto in concomitanza con il servizio di versamento di cui al precedente art 8.3.1.

L'affidataria per l'organizzazione del servizio dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- impiegare GPG di maggiore esperienza costituendo, requisito minimo di sicurezza, per i componenti degli equipaggi, un'anzianità di servizio (anche presso altri Istituti) non inferiore ad un anno, unita ad un'età anagrafica ed a qualità attitudinali compatibili con la particolare difficoltà del servizio in questione;
- impiegare GPG in possesso di un alto livello tecnico - professionale di addestramento ed una adeguata idoneità psico-fisica, un buon livello di capacità nel corretto uso delle armi in servizio e un curriculum esente da segnalazioni o da fatti che possono costituire di per sé uno specifico fattore di rischio, ovvero rilevare elementi di non affidabilità;
- durante lo svolgimento dei servizi la Centrale Operativa del Fornitore dovrà monitorare la posizione dei mezzi adibiti al servizio di trasporto valori mediante il sistema di localizzazione satellitare di cui gli stessi dovranno, obbligatoriamente, essere muniti;
- approvvigionare e distribuire agli Obiettivi della Stazione Appaltante che ne necessiteranno, le buste di sicurezza che dovranno essere del tipo mono uso, antieffrazione cioè dotate di chiusura di sicurezza autoadesiva e rivestimento interno opaco e in quantitativo sufficiente per lo svolgimento dei servizi disciplinati nei suddetti artt. 8.3.1. e 8.3.2. Le buste dovranno avere dimensioni minime 120x195mm + 40mm di patella adesiva.

Poiché le somme oggetto di trasporto saranno inferiori a € 100.000,00, entrambe le tipologie di servizio potranno essere espletate da una guardia giurata, armata e munita del giubbotto antiproiettile, dotata di:

- Ricetrasmittitore portatile, operante sulla frequenza d'Istituto, con batteria di capacità adeguata alla durata del turno di servizio, con chiamata selettiva che assicuri un efficiente collegamento tra la GPG e la Sala Operativa;



- Trasmettitore portatile personale per la segnalazione di “uomo disteso”, ove tale prestazione non sia già incorporata nel ricetrasmittitore precedente;
- Mezzo di trasporto efficiente, in buono stato di manutenzione e adatto alle condizioni operative e territoriali di esecuzione dell'ispezione;
- Smartphone o tablet, con batteria di capacità adeguata alla durata del turno di servizio e con possibilità di scattare fotografie, in grado di effettuare telefonate di servizio.

La dotazione minima del mezzo di trasporto dovrà essere la seguente:

- Faro di profondità esterno orientabile;
- Estintore portatile omologato, di tipo universale, da 2 kg;
- Cassetta di primo soccorso, come da Allegato 2 del D.M. 388/2003;
- Torcia con sorgente d'illuminazione a LED.
- Radio ricetrasmittente sulla frequenza del Fornitore, con installazione fissa e collegamento con la Centrale operativa del fornitore;
- Sistema di localizzazione satellitare G.P.S.

Il canone complessivo è stato valutato considerando per ciascun anno contrattuale n. 675 (seicentotrentacinque) servizi di trasporto, tutela e deposito di denaro comprensivi di servizi di cambio monete, da effettuarsi complessivamente per gli Obiettivi che potranno richiedere il servizio. Il numero di interventi compresi nel canone annuo può essere migliorato in sede di offerta tecnica.

Art. 8.4 Servizi di portierato

Presso uno degli Obiettivi indicati nell'Allegato 2-A si rende necessario il seguente servizio:

- apertura e chiusura di porta di ingresso dell'Obiettivo con contestuale disattivazione e attivazione di impianto antintrusione.

Il servizio dovrà essere svolto dal Fornitore organizzando e mantenendo attiva una struttura mobile, composta al minimo da una GPG a bordo di autovettura, munita di faro brandeggiante di profondità a luce bianca, fisso o calamitato, di proprietà o nella disponibilità del Fornitore, con i contrassegni distintivi e il logo approvati dalle Autorità competenti, operativa nelle fasce orarie e secondo le modalità definite di seguito.

Il servizio comprende:

- l'apertura a chiave della porta di ingresso dell'Obiettivo e la digitazione del codice di disattivazione dell'impianto antintrusione; l'apertura della porta dell'Obiettivo dovrà essere effettuata tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato entro e non oltre le ore 7:30;
- la digitazione del codice di attivazione dell'impianto antintrusione e la chiusura a chiave della porta di ingresso dell'Obiettivo; la chiusura della porta dell'Obiettivo dovrà essere effettuata tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì non prima delle 21:30 e non oltre le 22:30, tutti i sabati feriali non prima delle 14:30 e non oltre le 15:30.

Il mancato rispetto degli orari di apertura/chiusura dell'Obiettivo comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17.

Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente, l'affidataria deve fornire alla GPG addetta al servizio di cui al presente articolo almeno quanto segue:

- Ricetrasmittitore portatile, operante sulla frequenza d'Istituto, con batteria di capacità adeguata alla durata del turno di servizio, con chiamata selettiva che assicuri un efficiente collegamento tra la GPG e la Sala Operativa;



- Trasmettitore portatile personale per la segnalazione di “uomo disteso”, ove tale prestazione non sia già incorporata nel ricetrasmittitore precedente;
- Mezzo di trasporto efficiente, in buono stato di manutenzione e adatto alle condizioni operative e territoriali di esecuzione dell'ispezione;
- Smartphone o tablet, con batteria di capacità adeguata alla durata del turno di servizio e con possibilità di scattare fotografie, in grado di effettuare telefonate di servizio.

La dotazione minima del mezzo di trasporto dovrà essere la seguente:

- Faro di profondità esterno orientabile;
- Estintore portatile omologato, di tipo universale, da 2 kg;
- Cassetta di primo soccorso, come da Allegato 2 del D.M. 388/2003;
- Torcia con sorgente d'illuminazione a LED.
- Radio ricetrasmittente sulla frequenza del Fornitore, con installazione fissa e collegamento con la Centrale operativa del fornitore;
- Sistema di localizzazione satellitare G.P.S.

Il canone complessivo è stato valutato considerando per ciascun anno contrattuale n. 305 (trecentocinque) servizi di apertura e chiusura della porta di ingresso dell'Obiettivo. Il numero di servizi compresi nel canone annuo può essere migliorato in sede di offerta tecnica.

ART. 9 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIA

L'affidataria riconosce che l'offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per il servizio in oggetto.

In particolare, l'affidataria dà atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione, dell'estensione e della natura dei locali da vigilare e presso i quali dovrà svolgere i servizi oggetto del presente capitolato e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai locali stessi.

Conseguentemente l'affidataria non potrà sollevare alcuna obiezione in merito a qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento dei servizi, in relazione a una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione dei succitati elementi, né potrà eccepire la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti dal presente capitolato e dalla normativa di riferimento.

L'affidataria si impegna, in particolare, a effettuare i servizi oggetto del presente capitolato con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante ovvero di persona responsabile a ciò espressamente delegata. All'uopo, l'affidataria garantisce di essere in possesso delle autorizzazioni e delle risorse, in personale e mezzi, idonee all'adempimento degli obblighi contrattuali.

L'affidataria si obbliga inoltre:

- a) a consegnare entro 5 gg. dalla stipula del contratto, l'elenco dei nominativi del personale da impiegare per lo svolgimento dei servizi specificandone la relativa qualifica professionale, completo degli estremi dell'atto di riconoscimento della qualifica di guardia giurata armata in corso di validità, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva nonché il nominativo dell'incaricato al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.
- b) a sostituire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta il personale che, per seri e giustificati motivi, risulti non idoneo all'espletamento del/i servizio/i e/o che, durante lo svolgimento degli stessi,



non si sia attenuto alle previste disposizioni, abbia causato disservizi o abbia tenuto un comportamento non consono all'incarico ricoperto;

- c) a garantire l'addestramento periodico e l'aggiornamento formativo delle guardie impiegate nei servizi;
- d) a comunicare entro 24 ore alla Stazione Appaltante ogni fatto di rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio di vigilanza.

L'affidataria si obbliga, altresì, a:

- rifondere ad Aset S.p.A. l'ammontare di eventuali oneri che la società stessa dovesse sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'affidataria stesso;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

ART. 10 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI

L'affidataria del servizio assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che in ordine all'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri relativi.

Qualora a carico dell'affidataria risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 del citato articolo.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo capoverso, sarà a carico dell'affidataria, il quale, inoltre, assume la responsabilità per i fatti negativi che possano derivare ad Aset S.p.A. dal comportamento dell'affidataria medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, l'affidataria assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per il quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

ART. 11 RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIA

L'affidataria è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di polizia e alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi di vigilanza privata in generale e a quelli specificamente previsti nel presente capitolato.

Nell'eventualità che si verificassero ammanchi di materiali o danni agli Obiettivi e a quanto in essi contenuto e si accertasse la responsabilità del personale dell'Affidataria, quest'ultimo risponderà direttamente nella misura che sarà accertata da Aset S.p.A..



Resta inteso che, qualora durante l'esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti, dovessero verificarsi danni a persone, siano essi dipendenti o terzi o a cose in proprietà di Aset S.p.A. o di qualsivoglia soggetto, l'affidataria si obbliga all'integrale risarcimento dei danni verificatisi con esonero di ogni responsabilità della Stazione Appaltante al riguardo.

ART. 12 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il personale dell'affidataria addetto al servizio è tenuto al segreto d'ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'Affidataria assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possano venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, del D.Lgs. 101/2018 delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. L'Affidataria si impegna altresì ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dall'Amministrazione in applicazione della medesima normativa.

Il legale rappresentante dell'Affidataria, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 nonché del D.Lgs. 101/2018; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.

L'affidataria sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

ART. 13 SOGGETTI COINVOLTI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile unico del procedimento, relativamente alla fase di programmazione, gestione della procedura fino all'aggiudicazione, è l'ing. Giovanni Corigliano dirigente dell'area Patrimonio della Stazione Appaltante.

In sede di stipula del contratto, sarà individuato un Direttore dell'esecuzione del contratto (Dec) ai sensi di quanto previsto nelle linee guida Anac n. 3/2016 al punto 10.2 lett. e).

Il Dec dipende funzionalmente dal Rup, che ne controlla e coordina l'operato, e dal RUP può sempre essere sostituito in ogni funzione attribuitagli dal presente capitolato e dagli altri atti di gara.

Il Dec, sotto il controllo del Rup, ai sensi di quanto previsto nell'art. 18 comma 1 decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento e, in particolare:

- interloquisce col RUAC al fine di ottenere la corretta esecuzione della fornitura;
- verifica la conformità dell'esecuzione del servizio con l'ausilio dei direttori operativi;
- in caso di esito positivo della verifica, rilascia il certificato di verifica di conformità.

Nell'ambito di ciascun Obiettivo presso cui avranno luogo i servizi oggetto del presente capitolato, potranno essere altresì nominati i direttori operativi.

Durante il periodo di efficacia del contratto sono legittimati ad esprimere la volontà della stazione appaltante nei confronti del fornitore, il Rup, nei limiti delle sue competenze, e il Dec.

Aset S.p.A. non si riterrà vincolata né responsabilizzata da atti, dichiarazioni o comportamenti posti in essere, nei rapporti col fornitore, con i suoi organi, ausiliatori, dipendenti o collaboratori o con



subappaltatori, da soggetti diversi, anche se collaboratori o incardinati negli stessi uffici o strutture dei soggetti legittimati sopra indicati.

L'affidataria, per parte sua, al momento della stipula del contratto, comunicherà alla stazione appaltante, affinché risulti indicato nel contratto, il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC), che sarà il soggetto incaricato dal fornitore di sovrintendere all'esatta, corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni contrattuali, interfacciandosi e coordinandosi col DEC e/o col RUP.

Tutte le comunicazioni, incluse le eventuali contestazioni di inadempienza, indirizzate al RUAC, devono intendersi come presentate direttamente al fornitore.

ART. 14 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'affidataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura prevista dall'art. 103, comma 1 dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento dell'appalto e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte di Aset S.p.A., la quale, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, aggiudicherà la gara al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva è prestata per l'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con l'accettazione dei contenuti del Codice Etico di Aset S.p.A. consultabile al seguente link <http://www.asetservizi.it/media/141244/codice-etico-aset-spa-rev-01.pdf>.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dovrà avere validità per tutta la durata del contratto.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidataria per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'affidataria dovrà provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Aset S.p.A.. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, non necessita del nulla osta del committente ed è effettuato con le modalità di cui all'art. 103, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

La garanzia cessa di avere effetto con l'emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni erogate nell'ultimo mese di vigenza contrattuale prima della scadenza del contratto. In tale certificato il



DEC attesta la conformità delle prestazioni ancora da remunerare nonché l'avvenuta completa e corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, anche per consentire all'affidataria che ne abbia necessità di esibirla all'istituto bancario o assicurativo che ha fornito la garanzia, al fine di ottenerne lo svincolo completo, come previsto dall'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

Il pagamento delle prestazioni rese nell'ultimo mese è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo delle prestazioni da remunerare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo certificato ai sensi dell'art 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 15 VERIFICHE DI CONFORMITA' E CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Art. 15.1 Verifiche di conformità

La conformità dei servizi svolti, sarà accertata dal Dec con l'eventuale ausilio dei direttori operativi eventualmente nominati presso ciascun Obiettivo.

Questi ultimi verificheranno costantemente la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e, a cadenza mensile, comunicheranno al Dec l'esito delle verifiche svolte al fine del rilascio del certificato di verifica di conformità tramite posta elettronica.

Il Dec redigerà e sottoscriverà con cadenza mensile il certificato di verifica della conformità dopo aver acquisito, dai direttori operativi, la comunicazione dell'esito positivo delle loro verifiche.

In caso di esito negativo della verifica di conformità dei servizi svolti, il Dec propone al Rup l'applicazione delle penali previste dall'art. 17.

Le contestazioni di conformità e le altre determinazioni adottate dal Dec in sede di verifica di conformità sono sindacabili, su domanda del fornitore, dal Rup, che decide in via definitiva.

L'ultimo certificato di verifica di conformità rilasciato dal Dec ha carattere provvisorio, ed assume carattere definitivo col decorso di due anni dalla sua emissione.

Art. 15.2 Certificati di pagamento

Il pagamento verrà effettuato con cadenza mensile.

Acquisito il certificato di verifica di conformità, il Rup rilascerà il certificato di pagamento relativo al corrispettivo dei servizi svolti presso gli Obiettivi, dandone immediata comunicazione al fornitore, ai fini dell'emissione della relativa fattura.

Nel caso in cui nei certificati di verifica di conformità siano evidenziati inadempimenti o ritardi rispetto ai termini pattuiti per l'esecuzione dei servizi, il Rup procede all'applicazione delle penali, con le modalità di cui al successivo art. 17, ed indica nel certificato di pagamento il relativo ammontare.

Il pagamento del corrispettivo dell'ultimo mese di vigenza del contratto è subordinato al prolungamento della garanzia definitiva prodotta o alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, in entrambe le ipotesi alternative per un importo pari a quello precisato nell'art. 14 del presente capitolato e con l'efficacia ivi stabilita.

ART. 16 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati con cadenza mensile.

L'Affidataria potrà emettere le fatture dopo aver ricevuto le comunicazioni di rilascio dei certificati di pagamento, di cui al precedente articolo, per l'importo ivi indicato.



Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo delle verifiche di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016.

Qualora, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., Aset S.p.A. ricevesse la fattura in data anteriore a quella di rilascio del certificato di pagamento di cui al precedente art. 15, il pagamento verrà effettuato entro 60 gg. dalla data di quest'ultimo.

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio utilizzando il seguente codice univoco ufficio (C.u.u.) 0Q6W3RY.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tutte le fatture che saranno emesse dall'affidataria dovranno riportare nell'apposito campo esigibilità Iva il valore "S", che, come previsto dalle "specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio", indica la scissione dei pagamenti e consente all'Inail il versamento diretto all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (split payment Iva).

Aset S.p.A., al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, non procedere al pagamento delle fatture che non riporteranno il codice CIG ai sensi dell'art.25, comma 2, del Decreto-Legge 24 Aprile 2014, n. 66, che per il presente affidamento è il seguente 8343446D70.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva, sarà trattenuto l'importo corrispondente alla inadempienza stessa. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art.3, comma 1 della Legge 136/2010, indicato dall'Affidataria prima della stipula del contratto.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016, su ciascuna fattura sarà effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; in occasione della liquidazione finale si provvederà allo svincolo di tutte le ritenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale, previa verifica positiva del D.U.R.C.

L'eventuale sostituzione della persona rappresentante l'Affidataria e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate ad Aset S.p.A. entro 7 giorni dall'avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

L'affidataria assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt.3 e seguenti della Legge 136/2010.

I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008 n. 40 (regolamento di attuazione) e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti della Stazione Appaltante, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l'Affidataria si impegna a trasmettere prima della stipula del contratto.

Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto sopra indicato, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se:



- i) il pagamento dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza;
 - ii) in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente a favore di ciascun membro del RTI.
- La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.

In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna.

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 17 PENALI

Qualora nel corso dello svolgimento del servizio si riscontrino che, per qualsiasi motivo, lo stesso non sia espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata dall'Affidataria, gli inadempimenti accertati daranno luogo all'applicazione delle penali di seguito elencate:

- a) Mancata sostituzione del personale non gradito nei termini stabili: € 150,00 al giorno;
- b) Assenza di adeguata dotazione per le GPG e/o per le autovetture: € 500,00 per ciascuna irregolarità riscontrata;
- c) Mancata effettuazione delle ispezioni notturne e/o diurne: € 500,00 per ciascun evento;
- d) Effettuazione di servizi di trasporto e scorta contante oltre le 24 h dal ricevimento della chiamata € 200,00 per ciascun evento;
- e) Ritardata apertura/chiusura sede: € 200,00 per ciascun evento;
- f) Mancata apertura/chiusura sede: € 500,00 per ciascun evento;
- g) per ciascun ulteriore rilievo risultante dalla verifica di conformità rispetto delle modalità di svolgimento del servizio previste: Euro 100 per ciascuna irregolarità riscontrata.

Le detrazioni a titolo di penale sono indicate nel certificato di pagamento che viene rilasciato dal Rup e comunicato al fornitore ai fini dell'emissione della fattura, e sono applicate sull'importo fatturato.

Le predette penali vengono applicate previa formale contestazione degli addebiti al RUAC da parte del Dec.

A tal fine, il Dec fissa un termine non inferiore a 10 giorni dalla comunicazione delle contestazioni, entro il quale il RUAC deve far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni. Qualora, entro il predetto termine, il RUAC non invii le proprie controdeduzioni ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il Dec propone al Rup l'applicazione delle penali che saranno evidenziate nel certificato di pagamento e saranno trattenute dal corrispettivo spettante al fornitore, in occasione della prima liquidazione utile del corrispettivo.

Le penali - a qualsiasi titolo comminate - non possono complessivamente superare il 10% dell'importo contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 19 del presente capitolato.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e Aset S.p.A. si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo art. 19.



La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidataria dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

L'accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo al committente, il diritto all'applicazione della penale.

ART. 18 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER CAUSA DELL'AFFIDATARIA

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'Affidataria, Aset S.p.A., oltre all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 17, provvederà a trattenere un importo pari alle ore o frazioni di ore non prestate corrispondenti al periodo di arbitraria sospensione e, ove lo ritenga opportuno, alla esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando all'affidataria la spesa eccedente la quota di corrispettivo trattenuta, salva restando ogni altra ragione o azione.

Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di due giorni, Aset S.p.A. ha piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.

L'affidataria assume integralmente su di sé il rischio di malattia e infortunio degli addetti ai servizi appaltati, assicurando in ogni caso la continuità ed efficienza del servizio ed adottando all'uopo tutte le misure necessarie.

In caso di sciopero del personale addetto ai servizi di vigilanza, proclamato dalle organizzazioni sindacali, deve esserne data comunicazione scritta al RUP di Aset S.p.A. con preavviso di 48 ore. Aset S.p.A. opererà sul corrispettivo dovuto le trattenute per l'importo corrispondente alle ore, o frazioni di ore, di servizio non prestato o di numero di accessi ove previsti. Il calcolo sarà effettuato prendendo a riferimento i prezzi stabiliti in offerta.

ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.:

- a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
- b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- c) il mancato rispetto degli impegni assunti con l'accettazione del Codice Etico;
- d) l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa all'Affidataria di volersi avvalere delle clausole risolutive sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'Affidataria medesimo, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che Aset S.p.A. stessa ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Aset S.p.A. interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.



ART. 20 SUBAPPALTO

L'Affidataria di ciascun lotto può affidare in subappalto i servizi in conformità alle disposizioni dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante. Il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Ai sensi di quanto previsto nei commi 7 e 18 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Affidataria formula apposita richiesta e deposita copia autentica del contratto di subappalto stipulato con uno dei subappaltatori della terna indicata in sede di offerta presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto, L'affidataria trasmette altresì:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo.

Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il subappalto sarà autorizzato entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Aset S.p.A. non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Dec procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. In ogni caso, l'autorizzazione all'esecuzione del subappalto si intende subordinata alla ricorrenza di ogni altro presupposto previsto dalla normativa vigente (es. normativa in materia di documentazione antimafia).

Gli eventuali contratti tra L'affidataria subappaltante e i subappaltatori devono contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La Direzione interessata corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016.

Il controllo delle attività affidate in subappalto è svolto dal DEC il quale, in caso di inosservanza da parte dell'impresa affidataria delle disposizioni di cui all'art. 105 del citato decreto, provvede a darne tempestiva segnalazione al RUP.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti, la Direzione interessata appaltante revocherà l'autorizzazione.

Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, l'Impresa deve acquisire una autorizzazione integrativa.



Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del Contratto per lo specifico Lotto.

Per le prestazioni affidate in subappalto:

- a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del Contratto e devono essere depositati alla Direzione interessata o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

ART. 21 ONERI FISCALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti al contratto - ivi comprese le spese di copia, stampa e bollo - e quelle di registrazione in caso d'uso, dovute secondo le norme vigenti.

ART. 22 ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificata dal cd. "Decreto rilancio", è prevista la possibilità dell'anticipazione del 30% sull'importo contrattuale; l'erogazione dell'anticipazione sarà subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia dovrà essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività; la garanzia potrà essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'espletamento dei servizi previsti nell'ambito del presente contratto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione. Il beneficiario decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei servizi non procederanno secondo la programmazione stabilita, per ritardi imputabili all'appaltatore; sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ART. 23 CONTROVERSIE

Tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Affidataria e la Stazione appaltante e/o le Direzioni interessate dovranno essere conosciute dal giudice competente ai sensi dell'art. 25 c.p.c..

ART. 24 RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente capitolato, il servizio sarà disciplinato dalle norme del Codice civile, dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla specifica normativa di settore.